

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (DPR 249/98, DPR 235/07)

(adottato dal Consiglio di Istituto in data 31 marzo 2008 ad integrazione del precedente Regolamento)

Art. 1

Nel recepire quanto disposto dal DPR 249/98, e in particolare all'art. 3, si definiscono qui di seguito i comportamenti sensibili che, ove non rispettati, potranno generare sanzioni disciplinari:

- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere con costanza e assiduità gli impegni di studio;
- gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti di tutto il personale della scuola nonché dei loro compagni, quello stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi;
- gli studenti sono tenuti a utilizzare un linguaggio proprio, evitando il turpiloquio e/o l'oltraggio, anche se non intenzionale, nei confronti di altri
- gli studenti sono tenuti a rispettare, con il proprio abbigliamento, le più elementari regole della decenza e comunque evitare di recare turbamento
- gli studenti sono tenuti ad osservare quanto disposto in merito alla sicurezza e all'agibilità di tutti i locali della scuola;
- gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente gli strumenti didattici e le attrezzature e ad assumere comportamenti che non producano danni al bene pubblico e alle persone che nella scuola operano;
- gli studenti collaborano a mantenere accogliente e fruibile l'ambiente scolastico considerandolo un elemento importante che concorre a determinare la qualità della vita nella scuola.

Art. 2

Nel recepire quanto contenuto nel DPR 249/98, in particolare agli artt. 4 e 5, e nel DPR 235/07, in particolare agli artt. 1 e 2, si dispone quanto segue in merito alle sanzioni disciplinari da comminare agli studenti in caso di comportamenti in contrasto con quanto contenuto nell'art. 1. In particolare e in ordine di crescente gravità:

- a) – richiamo verbale
- b) –richiamo con annotazione sul registro di classe
- c) – allontanamento temporaneo dalla classe, con annotazione scritta sul registro di classe e immediata informazione al docente coordinatore di classe e/o al preside
- d) – richiamo scritto, da inserire nel fascicolo personale dello studente
- e) – sospensione dalle lezioni – con o senza obbligo di frequenza – fino ad un massimo di quindici giorni
- f) – sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni

Art. 3

Le sanzioni di cui al precedente art. 2 sono inflitte:

dal docente (lettere a, b, c)

dal preside (lettera d)

dal consiglio di classe (e)

dal consiglio di istituto (f)

Art. 4

Le punizioni, una volta sanzionate, concorrono a definire il profilo dello studente sotto l'aspetto della qualità della partecipazione al dialogo educativo, ma non hanno diretta influenza sulla valutazione del profitto inteso come acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.

Art. 5

In nessun caso si potrà sanzionare, indirettamente o indirettamente, la libera espressione di un'opinione, purché non lesiva dei diritti e della dignità altrui. In particolare non potranno essere tollerate affermazioni oltraggiose che facciano riferimento a presunte caratteristiche razziali, all'orientamento di genere, a condizioni personali di disagio e di difficoltà

Art. 6

Nel recepire quanto disposto dal DPR 249/98 e dal DPR 235/07, si precisa che:

- le sanzioni di cui alle lettere (a) e (b) potranno essere disposte per lo studente che disturbi il normale andamento della lezione;
- la sanzione di cui alla lettera (c) potrà essere disposta per lo studente che impedisca il normale svolgimento della lezione;
- le sanzioni di cui alle lettere (d) e (e) potranno essere disposte per lo studente che abbia reiterato i comportamenti trasgressivi di cui alle precedenti lettere, ovvero turbi gravemente o impedisca lo svolgimento delle normali attività di classe e/o all'interno dell'Istituto, ovvero non abbia giustificato in più occasioni ritardi e/o assenze, ovvero arrechi danni a persone e/o cose all'interno dell'edificio scolastico
- la sanzione di cui alla lettera (f) potrà essere comminata per comportamenti trasgressivi di particolare gravità, specie se reiterati, che configurino reati, comportino rischi e/o pericoli per persone e/o cose all'interno dell'Istituto,

nonché atteggiamenti lesivi della dignità personale, ivi compresi quelli in violazione delle norme di tutela della *privacy*.

Art. 7

In caso di azioni che, oltre a configurare un reato, mettano immediatamente a repentaglio l'incolumità di persone e cose, il preside è autorizzato ad allontanare *ipso facto* la persona responsabile e a darne sollecita comunicazione alla famiglia e, se del caso, all'Autorità giudiziaria.

Art. 8

In caso di allontanamento dalla scuola, non cesserà il rapporto con lo studente e con la sua famiglia, al fine di consentire un proficuo reinserimento al termine del periodo di sospensione (art.1 c.8 del DPR 325/07)

Art. 9

Nel caso di cui alla lettera (f) dell'art. 5, in presenza di recidiva o di violenza grave e comunque tale da ingenerare un elevato allarme sociale, la sanzione può essere quella dell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di stato.

Art. 10

La responsabilità è personale e di conseguenza tutte le sanzioni, e in particolare quelle di cui alle lettere (e) e (f), potranno essere irrogate solo in presenza di elementi concreti e precisi di responsabilità individuale.

Art. 11

Sarà sempre possibile, da parte dell'organo di irrogazione, trasformare le sanzioni di cui alle lettere (e) e (f) in azioni utili alla comunità, acquisito l'assenso dell'interessato o della sua famiglia, se minore.

Art. 12

In caso si accertino danni alle attrezzature e più in generale ai beni della scuola a causa di un comportamento sanzionabile ai sensi del presente Regolamento, l'Istituto è autorizzato a chiedere allo studente e alle famiglie il ripristino integrale dell'attrezzatura e/o del bene ovvero la corresponsione del suo valore pecuniario calcolato ai prezzi medi di mercato.

Art. 13

Il consiglio di classe verrà convocato in sede disciplinare dal capo di istituto non più tardi di tre giorni dopo la segnalazione della violazione.

Il consiglio delibererà immediatamente e a maggioranza sull'eventuale sanzione.

Sarà sua facoltà acquisire testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare.

Il consiglio si potrà riunire, sempre in sede disciplinare, anche per esaminare situazioni disciplinari generalmente ritenute critiche.

Art. 14

A norma dell'art. 2 del DPR 325/07, che modifica l'art. 5 del DPR 249/98, si istituisce nella scuola un Organo di Garanzia. Detto Organo, composto da un docente eletto in seno al Consiglio di Istituto, da un genitore e da uno studente, questi ultimi espressi dalle rispettive componenti, dura in carica due anni.

Ad esso si può ricorrere entro quindici giorni dall'irrogazione della sanzione.

L'Organo di Garanzia si esprime entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 15

Nel recepire quanto contenuto nell'art. 3 del DPR 325/07, si dispone che il presente Regolamento venga fornito in copia a tutti gli iscritti e che, all'atto dell'iscrizione, i genitori sottoscrivano un Patto educativo di corresponsabilità, con particolare riguardo alla piena accettazione di quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 9 bis del presente Regolamento.

La stesura di detto Patto educativo di corresponsabilità vedrà coinvolti studenti, famiglie e scuola, ciascuno nel proprio ambito di responsabilità e competenze, nell'elaborazione di un testo, che sarà accluso in appendice al presente Regolamento.

Art.16

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.